

dossier

XIX Legislatura

15 settembre 2025

Ministero dell'istruzione e del merito. Riparto dei contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per il 2025 (cap. 1261)

Atto del Governo n. 290



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche nei settori della cultura, dell'istruzione, dell'università e della ricerca

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 532



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

TEL. 06 6760-3255 - ✉ st_cultura@camera.it - ✕ @CD_cultura

Atti del Governo n. 290

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa	5
Presupposti normativi	5
Contenuto dello schema di decreto.....	8

Premessa

Lo schema di decreto in esame (A.G. n. 290) reca il riparto dello stanziamento, pari a **955.852 euro**, iscritto nel capitolo 1261 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione e del merito per l'**anno 2025**, relativo a contributi ad **enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi**.

L'Atto è stato trasmesso dal Ministro dell'istruzione e del merito per l'acquisizione del parere parlamentare il 4 agosto 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge n. 549 del 1995 e dell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

La 7^a Commissione del Senato e la VII Commissione della Camera dei deputati sono chiamate ad esprimere i rispettivi pareri entro il **29 settembre 2025**, cioè entro 20 giorni dall'assegnazione, intervenuta il giorno 9 settembre.

Allo schema di decreto sono annessi la relazione illustrativa e la documentazione relativa ai bilanci per il 2024 degli enti interessati.

Presupposti normativi

Sono due gli strumenti normativi di riferimento per l'esame dell'atto in titolo:

1. [L. 549/1995](#), art.1, commi 40 e seguenti

L'art. 1, comma 40, disciplina i criteri, le procedure e le modalità di ripartizione, a **enti, istituti, fondazioni e associazioni**, dei **contributi dello Stato** per il loro funzionamento.

Nello specifico il comma 40 stabilisce che i predetti contributi, previsti dagli atti normativi elencati nella tabella A allegata alla L. 549/1995, siano iscritti in **un unico capitolo** nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il relativo riparto è annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia (allora del tesoro), previo **parere delle Commissioni parlamentari competenti**, alle quali vengono altresì inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa.

Per quanto concerne, in particolare, il Ministero dell'istruzione e del merito (allora della pubblica istruzione), la Tabella A contempla i contributi che sono riportati nella tabella che segue.

(importi in milioni di lire)

Atto normativo	Denominazione	Prev. 1996
L. 470/1968 L. 105/1984	Contributi dovuti per legge ad enti ed istituti (Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo) (Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci)	2.992
DPR 419/1974	Contributi agli istituti regionali di ricerca e sperimentazione	14.390
DPR 668/1977	Finanziamento a favore dell'Ente per le scuole materne della Sardegna	20.900
R.D. 2031/1937 L. 97/1968	Contributi ad enti e istituti per l'incremento e l'insegnamento delle arti e della musica	28,5
R.D. 1297/1928	Sussidi e contributi agli Istituti non statali per ciechi	237

Il riparto è effettuato secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale, nonché degli enti nazionali per la gestione dei parchi (art. 1, comma 41).

Gli enti che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso (comma 42).

2. [L. 448/2001](#) (legge finanziaria per il 2002), art. 32

A seguito dell'approvazione di varie disposizioni legislative recanti contributi a specifici enti, il legislatore ha ritenuto di procedere ad un **ulteriore accorpamento degli stanziamenti di ciascun Ministero**. In particolare, l'art. 32, comma 2, della [L. 448/2001](#) dispone l'unificazione degli importi erogati a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1, in un'unica unità previsionale di base (UPB) dello stato di previsione di ciascun Ministero.

La medesima norma stabilisce che il **riparto** dei predetti contributi sia effettuato annualmente, entro il 31 gennaio, da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Ai sensi del successivo comma 3, la dotazione delle UPB è quantificata annualmente in apposita tabella allegata alla legge finanziaria (attualmente tale riferimento è da intendersi alla legge di bilancio). In proposito, a seguito della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica (L. 196/2009, come modificata dalla L. 163/2016), gli stanziamenti sono attualmente determinati direttamente dalla II sezione della legge di bilancio.

Per quanto concerne, nello specifico, l'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR, la richiamata tabella 1 (di cui si riporta un estratto) contempla la denominazione dei contributi (nella seconda colonna), le

relative fonti normative (prima colonna) e i finanziamenti nel triennio immediatamente successivo (terza colonna):

(importi in migliaia di euro)

Atto normativo	Denominazione	2002	2003	2004
L. 549/1995, art. 1, co. 43	Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi	9.229	9.229	9.229
L. 97/1968, art. 1	Contributo al museo internazionale delle ceramiche di Faenza	5	5	5
R.D. 1592/1933, art. 2	Assegnazione per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche	12.787	12.787	12.787

Rispetto a quelli richiamati nelle tabelle allegate alla legge n. 549/1995 e alla legge n. 448 del 2001, **gli enti che hanno ad oggi mantenuto il diritto a ricevere i contributi sono i seguenti:**

- 1) La Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci (Milano);
- 2) L'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (UNLA) (Roma);
- 3) L'Opera nazionale Montessori (ONM) (Roma);
- 4) il Museo internazionale delle ceramiche in Faenza (MIC);
- 5) Le istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e la Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (Firenze).

Non sono, invece, più beneficiari:

- gli Enti per l'incremento e l'insegnamento delle arti e della musica, in quanto il R.D. 2031/1937 è stato abrogato dall'art. 24 del [D.L. 112/2008](#) (L. 33/2008) (peraltro, i medesimi enti hanno beneficiato di contributi fino al 2013);
- l'Ente per le scuole materne della Sardegna, soppresso dal 1° giugno 1998 con L. 353/1998;
- gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativo (IRRE), soppressi contestualmente all'istituzione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), alla quale erano stati assegnati i relativi contributi. La loro soppressione è stata confermata dall'art. 19, co. 1, del D.L. 98/2011 (L. 111/2011), che ha soppresso l'ANSAS e ripristinato l'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE) a decorrere dal 1° settembre 2012;
- le Associazioni professionali per discipline, che sono state inserite, fino al 2014, tra i beneficiari. Al riguardo, la premessa del decreto di riparto per l'anno 2015 (D.I. 30 marzo 2016, n. 234) evidenziava che non era stato possibile individuare le Associazioni professionali per discipline che avessero effettivamente svolto attività di collaborazione diretta con il MIUR e che pertanto si era ritenuto di non assegnare alcun contributo alle stesse e di ripartire la somma a favore degli altri enti. La relazione illustrativa dello schema di riparto per l'anno 2016 (A.G. n. 359/XVII) rilevava che, considerata l'esigua disponibilità dello stanziamento, l'assegnazione a tali Associazioni avrebbe comportato "una ulteriore

diminuzione delle somme da erogare agli Enti per legge". Nulla si precisava nella relazione illustrativa o nella premessa degli schemi di riparto per gli anni seguenti.

Contenuto dello schema di decreto

Lo schema di decreto in esame reca la ripartizione dell'importo disponibile per il 2025 sul cap. 1261 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, pari a **955.852 euro**, fra i soggetti qui sopra ricordati che, a tutt'oggi, mantengono il diritto ad accedere - ai sensi della normativa vigente - ai contributi in esame.

L'importo complessivo per il 2025 risulta essere pari all'importo ripartito per il 2024.

Si ricorda che l'importo complessivo per il 2024 risultava diminuito rispetto al quinquennio 2019-2023, quando lo stanziamento complessivo risultava pari a 1.006.160 euro. Lo stanziamento per il 2024 e per il 2025 sconta quindi una diminuzione pari a 50.308 euro (-5%) rispetto al 2023. Come veniva evidenziato nella relazione annessa allo schema di riparto per il 2024 ([A.G. n. 180](#)) operava una riduzione proporzionale dell'importo da assegnare a ciascuno degli enti beneficiari.

La **relazione** annessa allo schema di decreto in esame evidenzia che il criterio di riparto applicato per il 2025 risulta identico a quello applicato per il 2024. Ne consegue che le **somme destinate a ciascuno degli enti beneficiari sono identiche a quelle assegnate per il 2024.**

In sede di esame del precedente schema di riparto per l'anno 2024 (AG n. 180), la Commissione VII della Camera ha espresso un parere favorevole nella seduta del [1° agosto 2024](#); anche la 7^a Commissione del Senato, nella [seduta del 5 agosto 2024](#), ha espresso parere favorevole.

Nella tabella che segue sono indicati gli enti beneficiari, gli importi destinati a ciascun ente definiti dal presente atto e la quota percentuale rispetto allo stanziamento complessivo per gli anni 2023, 2024 e 2025.

	2023		2024=2025	
	Importo	Quota (%)	Importo	Quota (%)
Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" (Milano)	822.460,00	81,7%	781.338,24	81,7%
Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (Roma)	45.706,00	4,5%	43.422,02	4,5%
Opera nazionale Montessori (Roma)	91.412,00	9,1%	86.839,00	9,1%
Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (Firenze)	43.632,00	4,3%	41.448,63	4,3%

	2023		2024=2025	
Museo internazionale delle ceramiche in Faenza (Faenza)	2.950,00	0,3%	2.804,11	0,3%
Stanziamiento complessivo cap. 1261	1.006.160,00		955.852,00	

Qui di seguito sono forniti alcuni elementi informativi sugli enti beneficiari.

1) Fondazione del Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" (Milano)

- **proposta di contributo: 781.338,24 euro**

La legge [n. 332 del 1958](#) istituisce (all'art.1) l'ente di diritto pubblico denominato "Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica Leonardo da Vinci" (in sostituzione della fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica), con il fine "di favorire la diffusione della cultura scientifica e la formazione della coscienza tecnica nel Paese, provvedendo a documentare gli inizi, gli sviluppi, il progresso della scienza e della tecnica" (art. 2, comma 1). L'ente, posto sotto la vigilanza del Ministero dell'allora pubblica istruzione, è destinatario di un "contributo dello Stato in misura da determinarsi di anno in anno con decreto" del medesimo Ministro. La legge n. 354 del 1976 destina all'ente un contributo, pari a 120 milioni di lire, successivamente incrementato a 700 milioni di lire ai sensi della legge n. 20 del 1980 e, infine, a 2.700 milioni di lire dalla [legge n. 105 del 1984](#).

Successivamente, ai sensi del [d.lgs. 258/1999](#), art. 4, il Museo (con decorrenza dal 1° gennaio 2000) è trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci", con personalità giuridica di diritto privato.

Tra le finalità della Fondazione l'art. 4, comma 5, individua in particolare: a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future; b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneità, in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale. La struttura, l'organizzazione e l'attività sono disciplinate nello [statuto](#), approvato con decreto 21 aprile 2000 e successivamente modificato.

Si ricorda che la Fondazione risulta inclusa anche nella tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi della [legge n. 534/1996](#), per il triennio 2024-2026. Il contributo annuale ivi recato è pari a 336.000 euro ([D.M. 2 maggio 2024](#)), incrementato rispetto al contributo per le annualità 2021-2023 che risultava pari a 255.000 euro ([D.M. 15 luglio 2021](#)). Si rammenta che il contributo annuale recato nella tabella triennale 2018-2020 risultava essere pari a 25.000 euro ([D.M. 23 marzo 2018](#)).

Per approfondimenti, si veda la [pagina dedicata](#) sul sito internet del MiC.

La medesima Fondazione risulta inoltre beneficiaria di un contributo annuale, a decorrere dal 2022, pari a 1,5 milioni di euro, ai sensi della [legge n. 234 del 2021](#) (legge di bilancio per il 2022).

L'articolo 1, comma 302 ha infatti autorizzato un contributo annuale, a decorrere dall'anno 2022, di 1,5 milioni, fra l'altro, alla predetta Fondazione. Contestualmente al Ministero dell'università e della ricerca viene affidata l'attività di vigilanza, attraverso la nomina degli organi di controllo e l'approvazione dei piani triennali di attività. La finalità esplicita di tale disposizione è quella di sostenere e incentivare in maniera organica e sistematica la diffusione della cultura scientifica, anche a vantaggio della tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese. Contestualmente al menzionato contributo, a decorrere dall'anno 2022, alla Fondazione (così come agli altri due enti beneficiari¹) è precluso il contributo per la diffusione scientifica di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n.113 del 1991.

2) L'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (UNLA) (Roma).

- **proposta di contributo: 43.422,02 euro**

L'allora Comitato nazionale per la lotta all'analfabetismo si è costituito il 2 dicembre 1947 ed è diventato ente morale con [D.P.R. 11 febbraio 1952, n. 181](#). In virtù del suo [statuto](#), l'Unione nazionale per la lotta all'analfabetismo (UNLA) è un'associazione riconosciuta che svolge, senza scopo di lucro, "servizi ed attività di interesse pubblico, finalizzati all'orientamento, istruzione e formazione dei cittadini ed in particolare dei soggetti con bassi livelli di istruzione, allo scopo di favorire processi di inclusione e di occupabilità per quanti aspirano ad elevare i propri livelli di conoscenze e di formazione, nelle varie fasi della vita, di incentivare la cittadinanza attiva, la partecipazione alla crescita del Paese e dell'unione Europea, in un clima di integrazione, di tolleranza e di democrazia" (art. 3).

Il contributo statale recato nel presente schema di decreto ministeriale è riconosciuto all'Unione ai sensi della [L. 470/1968](#), la quale disponeva un finanziamento annuo, a carico dello Stato, pari a 150 milioni di lire a decorrere dall'esercizio finanziario 1968.

3) L'Opera nazionale Montessori (Roma)

- **proposta di contributo: 86.839,00**

L'Associazione "[Opera Nazionale Montessori](#) – Ente del Terzo Settore", come affermato nel relativo [statuto](#), è una organizzazione nazionale di ricerca e sperimentazione, di formazione e aggiornamento, di assistenza e consulenza, di promozione e diffusione con riferimento ai principi ideali, scientifici e metodologici montessoriani.

Il contributo statale è riconosciuto all'ONM dalla [L. 66/1983](#). Tale disposizione, all'art. 1, dispone in favore dell'ONM un contributo annuo (di lire 300 milioni di lire) a decorrere dall'esercizio finanziario 1983 e, contestualmente, sottopone la stessa alla vigilanza del

¹ Si tratta della Fondazione IDIS-Città della scienza di Napoli e del Museo Galileo-Istituto e museo di storia della scienza di Firenze.

Ministro dell'istruzione e del merito (allora della pubblica istruzione), al quale trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta.

L'ONM è peraltro destinataria di un ulteriore contributo di un milione di euro per il 2025 previsto dall'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 90 del 2025, come convertito dalla legge n. 109 del 2025.

In conformità dell'originario intendimento della sua Fondatrice, Maria Montessori, dalla medesima riaffermato con la riattivazione dell'Ente avvenuta nel 1947, l'Associazione è consegnataria del compito di conservare e diffondere il pensiero e l'opera di Maria Montessori, di svilupparne il patrimonio storico e scientifico, di garantire l'identità ideale e pratica del suo metodo.

In tale quadro, l'Opera nazionale Montessori si qualifica come Ente preposto ad una funzione prevalentemente scientifica e professionale che realizza con gli strumenti ritenuti più opportuni.

All'Opera nazionale è inoltre riconosciuto un ruolo nell'ambito del funzionamento delle sezioni a metodo Montessori.

Si segnala, in proposito, che l'articolo 2 della [legge 1° ottobre 2024, n. 150](#) - nell'ambito della revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico e di indirizzi scolastici differenziati - riconosce la centralità ed efficacia della metodologia montessoriana nello sviluppo dell'autonomia personale, del senso di responsabilità e della consapevolezza dei diritti e doveri reciproci (comma 1). La medesima disposizione modifica a tal fine l'articolo 142 del [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), prevedendo che le sezioni di scuola dell'infanzia e le classi di scuola primaria già gestite dall'Opera nazionale Montessori in Roma, poi statizzate, continuano a funzionare con il metodo di differenziazione didattica Montessori (e non più invece in via sperimentale con annessione a un circolo didattico viciniore, come previsto dal testo originario dell'articolo 142 citato).

L'Opera nazionale Montessori è chiamata dalla norma a prestare la propria assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche statali della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ove è praticato l'insegnamento con il metodo Montessori, secondo quanto previsto in apposita convenzione da stipulare tra il Ministero dell'istruzione e del merito e l'Opera, e alle scuole paritarie a gestione pubblica e privata, secondo quanto previsto in apposite convenzioni da stipulare tra il gestore e l'Opera. A tal fine, deve ancora farsi riferimento alla [Convenzione stipulata in data 7 ottobre 2022](#) con l'Opera Nazionale Montessori, per la realizzazione dello specifico metodo didattico differenziato.

Quanto all'istituzione e al funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo d'istruzione, nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica e i requisiti di accesso, questi sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita l'Opera nazionale Montessori (comma 4-*bis* dell'articolo 142). Inoltre, l'attivazione delle classi a metodo Montessori nella scuola secondaria di primo grado - secondo quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 150 del 2024 - può essere disposta, a partire dal 2025/2026, a condizione che vi sia un ciclo completo di scuola primaria Montessori e che siano soddisfatte ulteriori condizioni logistiche, didattiche e organizzative, comprese quote di organico aggiuntive pari a nove ore settimanali per classe, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il [decreto ministeriale n. 112 del 6 giugno 2025](#) ha regolato le modalità di istituzione delle sezioni e classi a indirizzo Montessori nella scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

In particolare, le istituzioni scolastiche statali e paritarie possono attivare tali sezioni, previo soddisfacimento di condizioni puntuali: la predisposizione di un progetto educativo coerente con i principi montessoriani; la presenza di docenti formati o in formazione specifica; l'idoneità degli ambienti e dei materiali didattici; la disponibilità del servizio di refezione scolastica e, per la secondaria, del tempo prolungato. Il progetto è sottoposto alla valutazione dell'Ufficio scolastico regionale, che autorizza l'istituzione delle sezioni e classi tenendo conto della normativa vigente in materia di organici e privilegiando le scuole in cui almeno il 60% del personale è formato o in formazione.

Il medesimo decreto n. 112 del 2025 ribadisce, inoltre, che l'Opera Nazionale Montessori presta assistenza tecnica alle scuole che attivano il metodo e può stipulare convenzioni con soggetti paritari. La vigilanza è demandata agli Uffici scolastici regionali e alle amministrazioni provinciali di Trento e Bolzano, che collaborano anche nella validazione dei corsi e nella trasmissione degli esiti. Le sezioni e classi già attivate a seguito della sperimentazione nazionale triennale avviata con il [decreto ministeriale n. 237 del 2021](#), e prorogata anche per l'anno scolastico 2024/2025, sono ricondotte ad ordinamento salvo contraria deliberazione o parere negativo dell'Ufficio scolastico competente.

4) Istituzioni non statali per ciechi e sordomuti e Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi (Firenze).

- **proposta di contributo: 41.448,63 euro**

La Federazione nazionale delle istituzioni pro-ciechi, costituita nel 1921, è stata eretta in ente morale con [R.D. 23 gennaio 1930, n. 119](#).

La Federazione, ai sensi dell'art. 2 dello [statuto](#), "opera senza fine di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale", con l'obiettivo di: a) coordinare le iniziative delle Istituzioni federate; b) realizzare sussidi ed ausili per persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi; c) costituire centri di ricerca tiflopedagogico-metodologica e tiflodidattica, per realizzare studi, progetti ed altre iniziative in materia di disabilità visiva, anche in collaborazione con istituzioni ed enti pubblici e privati; d) promuove studi e ricerche per migliorare la qualità dei servizi dedicati alle persone con disabilità visiva, anche con deficit aggiuntivi, in tutte le fasi della vita.

La fonte normativa sulla base della quale è erogato il contributo statale recato nel presente schema di decreto ministeriale è la [L. 284/1997](#), che destina "alle iniziative per la prevenzione della cecità e per la realizzazione e la gestione di centri per l'educazione e la riabilitazione visiva", a decorrere dall'esercizio 1997, uno stanziamento annuo di 6.000 milioni di lire. Tale stanziamento annuo è stato successivamente incrementato dall'art. 4, comma 168, [L. 350/2003](#).

Nella relazione di accompagnamento dello schema di decreto in esame si precisa che a beneficiare della quota delle risorse in esame sono:

i) la Federazione nazionale pro-ciechi, cui è destinato il 50% della somma disponibile, considerata la complessità della struttura e l'elevato numero di alunni disabili iscritti;

nonché i seguenti enti che hanno presentato domanda ai sensi del DM n. 1 del 1997, ossia:

ii) la Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori - ente gestore dell'Istituto Filippo Smaldone di Roma;

iii) l'Istituto Figlie della Provvidenza di Modena.

Si ricorda che il [D.M. 2 gennaio 1997, n. 1](#) disciplina l'erogazione dei sussidi e contributi per le istituzioni scolastiche non statali per ciechi e sordomuti e per la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro ciechi.

Nello specifico, il DM individua le tipologie di spese per le quali è prevista l'erogazione di contributi e sussidi. Si tratta, per le istituzioni non statali per ciechi e sordomuti, di: materiale didattico; visite a musei, biblioteche, centri, industrie, ecc.; gite scolastiche a scopo culturale-ricreativo, di durata giornaliera; manutenzione e rinnovamento di strutture ed attrezzature della scuola elementare annessa. Sono escluse le spese che riguardano il personale che realizza le attività metodologico-didattiche.

Per quanto concerne la Federazione Nazionale delle Istituzioni pro-ciechi, le spese ammesse al sussidio sono: tutte le spese riconducibili alla produzione e alla distribuzione gratuita del materiale tiflogico; le spese riferite allo studio ed alla ricerca tecnologica relative al suddetto materiale tiflogico.

Il D.M. indica, inoltre, la procedura per l'erogazione dei contributi e dispone che la misura degli stessi sia determinata in relazione all'entità delle somme spese e, per le istituzioni scolastiche, del numero di alunni frequentanti la scuola elementare annessa.

Le istanze devono essere inoltrate al Ministero entro il 31 gennaio di ogni anno finanziario, con l'elenco delle spese ammesse sostenute dal 1° settembre dell'anno precedente e con un preventivo di quelle che si intende effettuare entro il 31 agosto. Entro il 30 settembre deve essere inoltrata tutta la documentazione attestante l'effettivo sostenimento delle spese, allegando una dichiarazione dalla quale risulti che, per le stesse spese, non sono state erogate somme da parte della regione, della provincia, del comune o di altri enti pubblici e privati.

5) il Museo internazionale delle ceramiche in Faenza (Faenza)

▪ proposta di contributo: 2.804,11 euro

Il Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza è stato fondato nel settembre del 1908. Dal 1° luglio 2002 la gestione del Museo è affidata alla Fondazione Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza. Ai sensi dell'art. 2 dello [statuto](#), la Fondazione ha come finalità, fra le altre, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e storico dell'arte ceramica, nonché la gestione in concessione del Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza.

Il contributo statale recato nel presente schema di decreto è riconosciuto al Museo ai sensi della L. 97/1968, con cui sono stati stanziati "10 milioni di lire a partire dal 1968 da iscriversi sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione".

Si ricorda che la Fondazione risulta inclusa anche nella tabella delle istituzioni culturali da ammettere al contributo ordinario annuale dello Stato ai sensi della [legge n. 534/1996](#), per il triennio 2024-2026. Il contributo annuale ivi recato è pari a 174.000 euro ([D.M. 2 maggio 2024](#)), incrementato rispetto al contributo per il triennio 2021-2023 ([D.M. 15 luglio 2021](#)) pari a 157.000 euro. Si rammenta che la tabella triennale 2018-2020 disponeva un contributo annuale di 50.000 euro (si veda il [D.M. 23 marzo 2018, n. 161](#)).

Per approfondimenti, si veda la [pagina dedicata](#) sul sito internet del MiC.